

STUDIO LEGALE  
CALCAGNO ABBO  
Corso Brizzolara, 1/4  
16043 CHIAVARI (GE)  
Tel.: 0185.1991534 - Fax: 0185.370121  
e-mail: info@studiolegalecalcagno.it

**STUDIO LEGALE PANNONE - SIMONELLI & ASSOCIATI**  
VIA EPITAFFIO - PAL. MORELLI - 81016 PIEDIMONTE MATESE (CE) TEL- FAX : 0823/786155  
e-mail: studiolegalesimonelli@hotmail.it - studiolegalepannone@libero.it  
Affiliato Cedrola Legal Network - Napoli, Via Chiatamone 6G

3521/15

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA  
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI  
LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Prof.ssa **Cerbo Federica**, nata a Sant'Angelo d'Alife (Ce) il 25/04/1974 e residente in Carasco (GE) Via Nuova Provinciale n. 33, c.f. CRBFRC74D65I273H, rapp.ta e difesa, in virtù di mandato a margine del presente atto, dall'avv. Alessandro Calcagno (c.f. CLCLSN73S21D969M) e dall'avv. Raffaele Pannone (PNNRFL73T17G596G) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Alessandro Calcagno, Corso Brizzolara n. 1, Chiavari, Fax: 0185370121 - 0823786155 e pec:

*avvalessandrocalcagno@puntopec.it;*

*raffaele.pannone@avvocatismcv.it.;*

ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale di Genova, Viale delle Brigate Partigiane, Genova;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LIGURIA, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale di Genova, Viale delle Brigate Partigiane, Genova;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LIGURIA, AMBITO TERRITORIALE DI GENOVA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica dall'Avvocatura Distrettuale di Genova, Viale delle Brigate Partigiane, Genova;

resistenti

Avv. Raffaele Pannone  
avv. Alessandro Calcagno  
MANDATO

Vi è conferito mandato in questa procedura, con ogni facoltà di legge, compresa quella di rinunciare, accettare altrui rinunce, transigere, quietanzare, impugnare, riassumere, chiamare terzi in causa e in garanzia, domandare in riconvenzionale, subdelegare. il tutto ritenuto per fermo e rato, con procura estesa ad ogni stato e grado del procedimento.

IL mandato è esteso a tutta la fase esecutiva, compresa quella d'opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione. Domicilio eletto presso di Voi o altro da Voi scelto.

IL Mandato è conferito con obbligo del legale di rispettare la normativa di cui alla legge 675/1996 e successive modificazioni e integrazioni.

*Federica Cerbo*

*P. G.*  
*Raffaele Pannone*

### E NEI CONFRONTI

- dei docenti con punteggio più basso della ricorrente, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive (EEEE - Scuola Primaria) dell'Ambito Territoriale di Genova aa. ss. 2014-2107, destinatari di contratto a tempo indeterminato (scuola primaria - posto comune) con il MIUR.

\*\*\*

### PREMESSO CHE

La prof. CERBO Federica conseguiva, in data 19/07/1995, il Diploma di Maturità Magistrale (scuola primaria) al termine del corso quinquennale, presso l'Istituto Magistrale Statale "S. Pizzi" di Capua (Ce). (cfr. all. 1)

Il Ministero competente (oggi MIUR), nel corso degli anni, non ha mai consentito ai possessori di tale titolo, conseguito entro l'anno 2001/2002, l'inserimento nella graduatorie ad esaurimento (di seguito GaE).

Il Consiglio di Stato in data 21/07/2015 con **Sentenza n. 3628/2015** definitivamente pronunciando su ricorso presentato dalla ricorrente (R.G. 2222/2015), così disponeva: << *annulla il decreto ministeriale n. 235/2015 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento* >>. (cfr. all. 2)

Il massimo consesso della Giustizia amministrativa condannava l'Ufficio Scolastico della Liguria - Ambito Territoriale di Genova (di seguito A.T.) all'inserimento della prof. Cerbo nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento (EEEE - scuola primaria), ritenendo valida, per il corretto inserimento *pleno iure dall'anno 2014, la domanda presentata dalla ricorrente nell'Aprile del 2014* (nei termini previsti dal D.M. 235/2014).

Difatti riteneva: << *che sussista l'attualità dell'interesse degli originari ricorrenti* >> perché << *il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui*

parere è stato formalizzato dal D.P.R. del 25 Marzo 2014. Quest'ultimo, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria [...] Consequentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini >>. (cfr. sempre all. 2)

A seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, il Dirigente dell'Ambito Territoriale di Genova Dott. Loris Azhar Perotti, ha disposto, con decreto prot. n. 6834 del 29/07/2015 (cfr. all. 3), l'inserimento A "PIENO TITOLO" dall'anno 2014 della ricorrente nelle GaE definitive della scuola primaria, collocandola nella fascia di appartenenza (III fascia) alla posizione 77 bis con 117 punti. (cfr all. 3 bis - Tabella integrativa al Decreto del Dirigente dell'A.T. di Genova prot. 6834/2015).

In data 06/07/2015, il MIUR con nota prot. n. 19621 della Direzione Generale del personale scolastico, ad oggetto *"Richieste inserimento in graduatoria ad inserimento dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/2002"*, forniva indicazioni agli Uffici scolastici: <<devono ritenersi confermate le istruzioni già impartite dalla scrivente Direzione Generale con la nota prot. n. 15457 del 20 Maggio 2015 nella parte in cui chiariva che debbero essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, secondo il rispettivo punteggio, i destinatari di sentenze che abbiano definito nel merito, in senso favorevole ai ricorrenti, la controversia >>. (cfr. all. 4)

Il legislatore con legge 13/07/2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) all'articolo 1 comma 96 lettera b) disponeva che: << sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: [...] b) I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente >>.

Pertanto, la ricorrente, iscritta a pieno titolo *ex tunc* dal 2014 nelle graduatorie ad esaurimento per effetto del suddetto provvedimento dirigenziale prot. n.6834 dell'A.T. di Genova, risulta inclusa in graduatoria antecedentemente al 16 Luglio 2015 (data di entrata in vigore della legge 107/2015). (cfr. sempre all. 3 bis)

L'Ambito Territoriale di Genova, per consentire il corretto inserimento "a pettine" della ricorrente *ex tunc* dall'anno 2014, ha calcolato il punteggio complessivo (117 punti) della prof. Cerbo Federica sulla base dei titoli di servizio e culturali dichiarati nella domanda presentata il **28 Aprile 2014**, nei termini previsti all'articolo 9, c. 2, del D.M. 235/2014. (cfr. sempre all. 3 *bis*)

Il MIUR con il D.M. 470 del 07/07/2015 ha assegnato il contingente di nomine in ruolo per l'anno scolastico 2015/2016, mentre con le tabelle analitiche allegate alla nota prot. 21739 del 22/07/2015, ha comunicato la ripartizione delle disponibilità per ciascuna provincia per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l'a.s. 2015/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera a) della legge n. 107 del 13 Luglio 2015. (cfr. all. 5)

Ebbene, dalla Tabella analitica delle disponibilità per l'anno scolastico 2015/2016 su posto comune della scuola primaria dell'Ambito Territoriale di Genova risultano **84 disponibilità**. (cfr. all. 6)

Il 06/08/2015 l'A.T. di Genova a completamento delle operazioni di immissioni in ruolo da GaE **posto comune** della scuola primaria, relativamente alle fasi "0" e "A" del piano assunzionale straordinario per l'a.s. 2015/2016 previsto dalla Legge 107/2015, immetteva in ruolo docenti che seguivano la ricorrente in graduatoria con un punteggio più basso. Ne è prova che, con nota successiva, il Dirigente dell'Ambito Territoriale di Genova comunicava l'ultimo nominato della scuola primaria posto comune, collocato alla posizione n. 94 con punti 101 della III fascia (cfr. all. 7)

Non v'è chi non veda che la prof. Cerbo, con il Decreto del Dirigente prot. n. 6834 del 29/07/2015, era già stata inserita A PIENO TITOLO dall'anno 2014 (cioè dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie valide per il triennio scolastico 2014/2017), e che l'Ambito Territoriale di Genova, INSPIEGABILMENTE, non convocandola, le ha negato illegittimamente la partecipazione alla Fase A della procedura di immissione in ruolo (su base provinciale) dell'anno scolastico 2015/2016, malgrado la stessa fosse per tabulas in posizione utile per l'assegnazione dell'incarico a tempo indeterminato.

Come si rileva *ex actis*, la ricorrente, sulla base della propria collocazione nella graduatoria della scuola primaria (77 bis) ha diritto all'immissione in ruolo su uno dei posti assegnati nella fase "A" delle graduatorie ad esaurimento 2015-2016, giacché l'A.T. di Genova, come risulta dalla suddetta nota del Dirigente, a conclusione delle operazioni (della suddetta fase provinciale) ha disposto nomine fino alla posizione 94 della graduatoria. (cfr. sempre all. n. 7).

## MOTIVI IN DIRITTO

### SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

In ordine alla giurisdizione è diritto vivente il principio affermato da Corte di Cassazione, sez. unit., 8 febbraio 2011 n. 3032 (in senso conforme anche Consiglio di Stato, Ad. Plen., 4 Luglio 2011) per il quale : <<può premettersi in generale che le procedure relative alla formazione ed all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e quindi non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a quello del giudice ordinario, in quanto vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi>> (ex plurimis, Cass. Sez. unite 10 novembre 2010, n. 22805; 16 giugno 2010, n. 14496; 3 aprile 2010, n. 10510; 8 febbraio 2013, n. 3045; 16 dicembre 2013, n. 27991).

Successivamente, sempre la Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23/07/2014: << In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs 30 marzo 2011, n.165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a

conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

Pare ovvio che solo una lettura abulica ed *extra ordinem* potrebbe far ritenere che il deposito (pubblicazione) della predetta sentenza del Consiglio di Stato (21/7/2015) successivo alla entrata in vigore della legge 107/2015 (16/07/2015) escluderebbe il diritto della docente Cerbo Federica dal *Piano Straordinario delle assunzioni* di cui all'art. 1 comma 96 lettera b) della citata legge, rendendo, nei fatti, *inutiliter data*, la sentenza del massimo Consesso Amministrativo.

A questo punto occorre sindacare la **decorrenza (*ex tunc* o *ex nunc*)** e l'ampiezza della portata (***pleno iure* o *meno***) della sentenza di annullamento del D.M. 235/2014 (impeditivo dell'inserimento in GaE della docente Cerbo Federica e degli altri ricorrenti) e di condanna della P.A. (Miur) all'inserimento nella graduatoria permanente, oggi ad esaurimento.

**Di regola**, in base ai principi fondanti la giustizia amministrativa, l'accoglimento dell'azione di annullamento comporta l'annullamento con effetti *ex tunc* del provvedimento risultato illegittimo, con salvezza degli ulteriori provvedimenti della autorità amministrativa, che può anche retroattivamente disporre con un atto avente effetti 'ora per allora'. Tale regola fondamentale è stata affermata *ab antiquo et antiquissimo tempore* dal Consiglio (come ineluttabile corollario del principio di effettività della tutela), poiché la misura tipica dello Stato di diritto - come affermatosi con la legge fondamentale del 1889, istitutiva della Quarta Sezione del Consiglio di Stato - **non può che essere quella della eliminazione integrale degli effetti dell'atto lesivo per il ricorrente, risultato difforme dal principio di legalità.**

Il Giudice Amministrativo può escludere, solo per ragioni di effettività di tutela, la retroattività degli effetti della sentenza di annullamento, ovvero ossia, *quando la*

*legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono disponibili. (Regola giurisdizione)>>.*

### **FUMUS BONI IURIS e PERICULUM IN MORA**

L'art. 1, comma 96, della legge n. 107 del 2015 riserva la partecipazione al piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016, la cui conclusione è prevista per il 15 settembre 2015, ai soggetti iscritti **"a pieno titolo"** nelle relative graduatorie alla data del 16 luglio 2015, fermo l'espletamento di successivi procedimenti di assunzione. Ciò in relazione al punto b) del detto comma per il quale: <<Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95 [...] i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017>>.

Orbene con la sentenza 3628/2015 (depositata il 21/07/2015) il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 2222 del 2015) lo accoglie nei sensi suesposti e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti (tra cui la docente CERBO FEDERICA, ndr), docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale

sua applicazione risulti incongrua e manifestamente ingiusta, ovvero in contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale, la regola dell'annullamento con effetti ex tunc dell'atto impugnato a seconda delle circostanze deve trovare una deroga, o con la limitazione parziale della retroattività degli effetti (Consiglio di Stato, n. 1488/11).

Tale motivo di deroga manca nel caso di specie, in quanto il diritto all'inserimento al momento della proposizione della domanda di inserimento in graduatoria della docente Cerbo risale al 2014 (graduatorie triennio 2014/2017) e pertanto la docente è inserita **a pieno titolo** dal mese di **aprile 2014 (data di presentazione della domanda)**. (cfr. sempre all. 3 bis). D'altronde la sentenza Consiglio di Stato. 3628/2015 (sentenza presupposto della presente domanda) - in ordine alla impugnativa della docente Cerbo Federica e dei suoi Colleghi ricorrenti - ben esplicita che << conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini>>!

E conferma implicita (o per vero) esplicita, laddove ve ne fosse stato davvero bisogno, è stata resa in data recente dal **Consiglio di Stato (07/03/2015 decreto n. 3612/2015)** il quale ha revocato il decreto cautelare che aveva disposto l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento degli appellanti "ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissione in ruolo" in ragione della provvisorieta' dell'atto giudiziale (il decreto) ben riservando diverso esito a chi, come la ricorrente, ha visto il riconoscimento del proprio diritto in ragione di una sentenza (provvedimento finale e definitivo) di merito, come tale da considerare "a pieno titolo". (cfr. all. 8)

Il passaggio motivazionale non lascia spazio a dubbi: <<la tesi, secondo cui destinatari del piano straordinario di assunzioni sarebbero tutti coloro che hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie è contraddetta dal fatto che i destinatari



devono essere già iscritti nelle graduatorie alla data del 16 luglio 2015 e "a pieno titolo"; **il provvedimento cautelare, pur coperto dalla garanzia costituzionale, resta pur sempre un provvedimento a cognizione sommaria strumentale e provvisorio, mentre l'accertamento delle situazioni soggettive consegue alla cognizione piena nel merito; che gli attuali appellanti non sono iscritti "a pieno titolo" nelle relative graduatorie>>.** (cfr. sempre all. 8)

In ragione di tanto, traendo fonte il diritto soggettivo della qui ricorrente in una sentenza definitiva di merito, non v'è motivo per dubitare che il proprio diritto sia pieno (*pleno iure*) non vivendo della precarietà di un giudizio sommario, ma al contrario beneficiando della definitività e assolutezza di un giudicato sostanziale, pieno e irreversibile, con efficacia necessariamente, *ex tunc*.

Ebbene, *ex actis* emerge l'**illogico, contraddittorio ed assurdo** comportamento dell'Amministrazione, che *in primis* ha provveduto, in ottemperanza alla suddetta sentenza del Consiglio di Stato, all'inserimento *ex tunc* (2014) della ricorrente nelle GaE per la scuola primaria della provincia di Genova in data precedente alle convocazioni, per consentirle di partecipare alle richiamate immissioni in ruolo, mentre, poi, *in extremis* le ha impedito di parteciparvi, scavalcandola, conferendo nomine fino alla posizione n. 94, a docenti che la seguivano in graduatoria. (cfr. sempre all. 7)

In merito alla sussistenza del periculum in mora in ordine al diritto vantato dalla prof.ssa Cerbo Federica si osserva che esso deriva da una molteplicità di considerazioni, singolarmente (e, ancor più, congiuntamente) sufficienti a legittimare la richiesta e la conseguente concessione del provvedimento di urgenza del presente procedimento.

Un primo pregnante elemento di sussistenza del *periculum in mora* relativo alla condizione - sia economica sia professionale - della ricorrente, è connesso alla

circostanza che il piano straordinario di stabilizzazione di cui alla legge 107/2015 prevede, entro il 31.08.2015, non solo l'assunzione di tutti i docenti inclusi a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento ma, anche, la loro abolizione, una volta esaurite.

Il mancato accoglimento del ricorso d'urgenza, pertanto, preclude necessariamente l'accesso al piano straordinario in parola con relegazione al precariato e persino alla disoccupazione!

Ed ancora. Il mantenimento di uno stato di illegittimità amministrativa conduce al rischio progressivo e perpetuo di continuo mutamento del contenuto delle predette graduatorie, con grave danno anche alla stessa funzionalità amministrativa in caso di tardiva invalidazione delle odierne situazioni soggettive dei docenti, come erroneamente immessi in ragione del mancato inserimento della docente inserita a pieno titolo.

La conclusione di un giudizio ordinario arriverebbe sicuramente in ritardo per la ricorrente che si troverebbe pertanto a dover subire un ingiusto stato di disoccupazione, iniziato il 12/06/2015 con la conclusione del contratto di servizio con l'I.C. "Chiavari II" di Chiavari (GE). (cfr. all. 9)

La giurisprudenza in materia è sterminata. Il Giudice del Lavoro di Salerno con sentenza 03/08/2012, in accoglimento dell'istanza cautelare della docente, così espressamente si esprime: *"Sussiste, infine, il pericolo di pregiudizio qualificato relativo alle condizioni sia economica sia professionale della ricorrente essendo pacifico tra le parti che quest'ultima, terminato l'incarico temporaneo nel mese di giugno di quest'anno, versa in stato di disoccupazione"*. (cfr. all. 10).

La prof.ssa Cerbo, pertanto, per i motivi suddetti, in assenza di un provvedimento urgente, si troverebbe a subire una permanente condizione di disoccupazione (o

comunque a rischio disoccupazione, sebbene il proprio diritto acclarato ad un contratto a tempo indeterminato), con evidenti ripercussioni sul piano economico e, soprattutto, psichico, affettivo e di relazione.

Infatti, un (secondo) ulteriore ed autonomo motivo di *periculum in mora*, per i diritti di cui è portatrice la ricorrente risiede nella perdita della concreta prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, *con le prerogative di stabilità e di tutela ad esso inerenti, che incide negativamente su tutta una serie di scelte dell'individuo (si pensi alla inibita scelta di contrarre matrimonio, di avere figli, di affrontare viaggi, interventi chirurgici, ecc.) che non rilevano esclusivamente sul piano economico, ma riverberano i propri effetti nella sfera psichica ed affettiva e incidono sulla qualità della vita di relazione, quando non anche sullo stato di salute.* (cfr. all. n. 11 Tribunale di Foggia, sez. lavoro, R.G. 4113/12 del 20/08/2012).

Nel presente procedimento, addirittura, i due presupposti di fatto che evidenziano l'esistenza del *periculum in mora* sussistono contemporaneamente per la ricorrente e, per tale motivo, giustificano la concessione del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. da parte del Giudice del Lavoro adito.

**La competenza del presente ricorso è della Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Genova** in ragione dell' ultimo servizio prestato dalla ricorrente come dipendente del MIUR presso l' I.C. "Chiavari 2" di Chiavari (Genova) dal 03/11/2014 al 30/06/2015 , come da autocertificazione di servizio del 14/08/2015. (cfr. sempre all. n. 9)

Per quanto sopra esposto sussistono validi elementi per richiedere in favore della prof.ssa Cerbo Federica l'emissione dell'invocata misura cautelare in accoglimento del presente ricorso e pertanto così si conclude.

Voglia il Tribunale di GENOVA, in funzione di Giudice del Lavoro:

- 1) Fissare l'udienza di comparizione delle parti;

2) accertare e dichiarare, (così come si evince dalla **TABELLA ALLEGATA** al Decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria - dell'Ambito Territoriale di Genova prot. 6834/2015) l'**avvenuto inserimento "a pieno titolo"** della prof. Cerbo **alla posizione 77 bis con punti 117** nella III fascia della graduatoria provinciale definitiva per classe di concorso EEEE-Scuola Primaria di Genova valida per gli aspiranti agli incarichi a tempo indeterminato, **con decorrenza 2014** (cioè dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie valide per il triennio scolastico 2014/2017);

3) Accertare e dichiarare che l'Ambito Territoriale di Genova (alle convocazioni del giorno 06/08/2015) **ha individuato** quali destinatari di contratti a tempo indeterminato dalla III fascia delle graduatorie provinciali definitive della scuola primaria posto comune per l'a.s. 2015/2016, sulla base delle **84 disponibilità** (come da tabella analitica delle disponibilità per ciascuna provincia, allegata alla nota MIUR prot. 21739 del 22/07/2015) assegnate all'Ambito Territoriale di Genova per le fasi "O" e "A" (ai sensi dell' art. 1 comma 98, lettera a) della Legge n. 107 del 13 Luglio 2015) delle assunzioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2015/2016, **docenti con minor punteggio della ricorrente** (collocata alla posizione 77 bis con punti 117);

4) accertare e dichiarare, in ragione del precedente punto, il diritto della docente ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento **a pieno titolo** "ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissione in ruolo";

5) Per l'effetto: previa disapplicazione degli atti amministrativi in contrasto con il diritto della ricorrente, ordinare e/o condannare il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., all'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, in persona del legale rapp.te p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - *Ambito Territoriale di Genova*, in persona del legale

rappresentante p.t., alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato con la prof.ssa Cerbo Federica su posto comune della scuola primaria con decorrenza dall'inizio anno scolastico 2015/2016

5) Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

Si depositano in allegato documentale i seguenti documenti:

1. Diploma di Maturità Magistrale (scuola primaria) al termine del corso quinquennale, presso l'Istituto Magistrale Statale "S. Pizzi" di Capua (Ce). (all. 1);
2. Sentenza C.D.S. 3628/2015 (all.2);
3. decreto A.T. Genova prot. n. 6834 del 29/07/2015 (all. 3), Tabella integrativa al Decreto del Dirigente dell'A.T. di Genova prot. 6834/2015 (all. 3 bis);
4. Nota MIUR prot. n. 19621 del 6/7/2015 della Direzione Generale del personale scolastico (a. 4);
5. Nota Miur prot. 21739 del 22/7/2015 (all. 5);
6. tabella disponibilità 2015/2015 (all. 6);
7. nota A.T. Genova immissioni in ruolo - tabella (all. 7);
8. Decreto Consiglio di Stato 3612 del 07/08/2015 (all. 8);
9. dichiarazione sostitutiva di atto notorio prestazione di servizio Istituto Chiavari (14.08.2015) (all. 9);
10. sentenza Tribunale Salerno 38/2012 (all. 10);
11. sentenza Tribunale Foggia 20/8/2012 (all. 11);

\*\*\*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'  
DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Lo scrivente procuratore in adempimento del mandato a margine rilasciato dalla  
ricorrente

### **PREMESSO CHE**

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'immissione in ruolo su posto comune della scuola primaria (EEEE) dell'A.T. di Genova sui posti banditi dal MIUR per l'a.s. 2015/2016;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe concorsuale EEEE scuola primaria dell'A.T. di Genova - scavalcati in graduatoria per punteggio dalla ricorrente che sono stati destinatari di contratto a tempo indeterminato per l'a.s. 2015/2016 per effetto dello scorrimento dalle suddette graduatorie;

### **RILEVATO CHE**

- la notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione d'udienza (in caso di mancato accoglimento dell'istanza di esame *inaudita altera parte*) sarebbe impossibile nei modi ordinari, non soltanto in ragione della consistenza numerica dei destinatari, ma per l'impossibilità di identificarli
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
  - l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte contestata anche mediante affermazioni contenute nella IV sez. del Consiglio di Stato n. 106 del 19/02/1990;
  - la pubblicazione sulla G.U. appare inoltre molto onerosa per i ricorrenti;
  - il Giudice adito può ai sensi dell'art. 151 c.p.c., autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compreso quelli per via telematica;
  - il Tar Lazio dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si converte;

anche i Tribunali del lavoro, tra cui anche quello di Genova nell' analogo procedimento R.G.2754/15, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato, tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che " [...] *l'urgenza e sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso [...] giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c.* autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n.3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

#### **RILEVATO, INFINE, CHE**

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda all'uopo il sito del MIUR all'indirizzo:  
[http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

#### **FA ISTANZA**

Affinchè la S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

#### **VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

Nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'A.T. di Genova, per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) vigenti per l'a.s. 2015/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;

3) sunto del motivo del ricorso;

4) indicazione dei contro interessati, genericamente indicati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Genova, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli a.s. 2015/2017" e in particolare, i docenti, con punteggio inferiore alla ricorrente, destinatari di contratto a tempo indeterminato (per la suddetta classe concorsuale) nell'Ambito Territoriale di Genova";

5) testo integrale del ricorso pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ai sensi del dpr 115/02 come modificato dal d.l. 89/2011 si dichiara che il valore

della controversia è indeterminabile.

Genova, data deposito. *13/8/15*

Avv. Raffaele Pannone

Avv. Alessandro Calcagno



RICORSO DEPOSITATO IN CANCELLERIA

19 AGO. 2015

Oggi,

L'Assistente Giudiziario  
Marina Licandro

V. SI ASSEGNA

Al Dott. ssa Bossi

IL GIUDICE  
Dr. Marcello BASILICO

CRON 2324

IL GIUDICE

Letto il ricorso che precede,  
fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 11.9.2015 alle ore  
10.30, davanti alla dott. ssa Bossi.

Dispone che il presente ricorso sia notificato alla controparte a cura del ricorrente  
entro il 31.8.2015

Invita la parte costituitasi eventualmente in via telematica a portare all'udienza i  
documenti in formato cartaceo

Genova, li

19 AGO. 2015

ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
MARINA LICANDRO

IL GIUDICE

